

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO

ALBO D'ONORE DEGLI AMBASCIATORI

APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DI DUINO AURISINA (TS) il 20/11/2022

MODIFICATO A NORMA DELL'ART.29 DEL REGOLAMENTO

APPROVATO A MONTEFALCO (PG) IL 28 GIUGNO 2026

Art. 1 – Denominazione

1.1 L'Albo d'Onore degli Ambasciatori dell'Associazione Nazionale Città del Vino, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e dell'art. 26 del Regolamento, è composto dagli Ambasciatori Emeriti delle Città del Vino e dagli Ambasciatori delle Città del Vino. Essi sono nominati dal Consiglio Nazionale dell'Associazione su proposta del Presidente degli Ambasciatori ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

1.2 L'Ambasciatore Emerito delle Città del Vino è colui che in qualità di Amministratore locale in carica abbia acquisito dei meriti durante il mandato amministrativo o sia persona che nel corso della propria attività professionale, didattica, ecc., svolga attività in favore del proprio territorio, in sintonia con le finalità e i valori dell'Associazione; che non esercita più una carica di Amministratore locale o una professione ma si è distinto durante il proprio mandato o attività in favore del proprio territorio, in sintonia con le finalità ed i valori dell'Associazione.

1.3 L'Ambasciatore delle Città del Vino è una personalità del mondo della cultura, dell'arte, dell'economia, della scienza, dello sport che si sia particolarmente distinto promuovendo in Italia e all'estero, la ricchezza della civiltà del vino e dei territori italiani.

1.4 Gli Ambasciatori Emeriti delle Città del Vino e gli Ambasciatori delle Città del Vino sono nominati dal Consiglio Nazionale; le proposte di nomina possono essere avanzate dal Presidente degli Ambasciatori o pervenire dai Coordinamenti regionali; possono avanzare proposte di nomina anche i singoli Consiglieri Nazionali purché sia informato il Coordinamento regionale a cui spetta l'approvazione e la successiva trasmissione della proposta al Consiglio Nazionale.

1.5 Gli Ambasciatori Emeriti e gli Ambasciatori hanno pari dignità, doveri e diritti e nella presente disciplina con la parola "Ambasciatore" si intendono sia gli uni che gli altri.

Art. 2 – Scopi e funzioni

2.1 Gli Ambasciatori delle Città del Vino si adoperano per diffondere la cultura del territorio nell'interesse dell'Associazione e dei suoi associati in coerenza con l'art. 3 dello Statuto.

Art. 3 – Durata e sanzioni

3.1 La nomina dell'Ambasciatore è a tempo indeterminato e può essere revocata o sospesa solo nelle ipotesi di applicazione delle sanzioni: ammonimento, sospensione temporanea fino ad un anno, revoca della nomina.

3.2 Costituiscono motivi per la sospensione o la revoca gravi inosservanze delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, della presente Disciplina e delle deliberazioni degli organi, pregiudizievoli degli interessi e dell'immagine dell'Associazione. L'ammonimento consegue a più lievi inosservanze delle medesime disposizioni e deliberazioni.

3.3 La nomina può essere sospesa o revocata dal Consiglio Nazionale e previa istruttoria del Coordinamento nazionale degli Ambasciatori; la revoca e la sospensione sono discusse in sede di seduta del Consiglio Nazionale successiva alla richiesta. La sanzione dell'ammonimento è irrogata dalla Giunta Esecutiva, su richiesta motivata del Consiglio Nazionale e previa istruttoria del Coordinamento nazionale degli Ambasciatori.

3.4 Le decisioni sulle sanzioni sono insindacabili.

Art. 4 – Attività

4.1 Le attività degli Ambasciatori sono previste principalmente dagli artt. 22, 26 e 27 del Regolamento dell'Associazione Nazionale Città del Vino.

4.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo gli Ambasciatori, nell'ambito delle loro rispettive competenze, possono:

- Curare l'organizzazione di eventi e manifestazioni;
- proporre e gestire progetti specifici in nome e per conto dell'Associazione, con particolare attenzione per le iniziative culturali, sociali, e di solidarietà;
- rappresentare l'Associazione in occasioni ufficiali;
- stabilire e curare relazioni con soggetti pubblici e privati interessati alle attività ed agli scopi dell'Associazione.

4.3 Ai sensi dell'art.26, primo comma, del Regolamento dell'Associazione Nazionale gli Ambasciatori possono essere eletti nella Giunta del Coordinamento Regionale di cui all'art. 22 del Regolamento.

4.4 Ai sensi dell'art.26, sesto comma, del Regolamento dell'Associazione Nazionale gli Ambasciatori hanno la facoltà di intervenire in sede di assemblea dei soci per apportare il loro contributo alla discussione e perseguire gli scopi dell'Associazione.

4.5 Gli Ambasciatori possono altresì ricevere dai sindaci e dagli enti territoriali di appartenenza la delega al voto in sede di assemblea, potendo anche, in detta qualità, intervenire nel merito delle questioni trattate.

4.6 Le attività e le iniziative degli Ambasciatori devono essere coerenti con gli indirizzi dell'Associazione, coordinate e gestite in sintonia con gli organi nazionali e regionali delle Città del vino e del Coordinamento Nazionale degli Ambasciatori.

Art. 5 – Organo di gestione dell'Albo

5.1 La gestione corrente dell'Albo d'Onore è compito degli Ambasciatori delle Città del vino, che si riuniscono in assemblea ed eleggono un Presidente Nazionale, un Segretario ed un Coordinamento nazionale composto da un gruppo ristretto di Ambasciatori.

5.2 Il Coordinamento Nazionale degli Ambasciatori potrà essere supportato anche da un Ambasciatore di ogni regione italiana non presente nel Coordinamento nazionale al fine di mantenere i contatti con il Presidente ed il Coordinamento stesso. La scelta dell'Ambasciatore è di competenza degli Ambasciatori della Regione o, se non scelto, dai Coordinatori regionali delle Città del Vino.

Art. 6 – Assemblea degli Ambasciatori

6.1 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale almeno una volta l'anno in una città del Vino ospitante. Il Segretario redige il verbale.

Art. 7 - Il Presidente ed il Coordinamento nazionale

7.1 Il Presidente nazionale, il Segretario ed il Coordinamento Nazionale degli Ambasciatori sono eletti a maggioranza semplice.

7.2 Tutte le cariche dell'Albo d'Onore hanno durata triennale e sono rieleggibili.

Art. 8 – Gratuità dell'incarico

8.1 L'attività degli Ambasciatori è a titolo gratuito.

8.2 Per lo svolgimento di singoli incarichi conferiti espressamente dalla Giunta esecutiva, gli Ambasciatori avranno diritto al solo rimborso dei costi di trasferta.

Art. 9 – Rinvio

9.1 Per quanto non previsto dalla presente Disciplina, si rinvia alle disposizioni dettate dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione Nazionale Città del Vino.
